

ALLEGATO 4

Calcolo del valore aggiunto lordo e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'impresa ai sensi della sezione 3.7.2.

- (1) Ai fini della sezione 3.7.2, per valore aggiunto lordo (VAL) per l'impresa s'intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi⁽¹⁾, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. I proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari nei conti aziendali sono esclusi dal valore aggiunto. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l'ammortamento) non sono defalcate⁽²⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione della sezione 3.7.2, è utilizzata la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni⁽³⁾ per cui sono disponibili dati relativi al VAL.
- (3) Ai fini della sezione 3.7.2, l'intensità di energia elettrica di un'impresa è calcolata come segue:
- i costi in termini di energia elettrica di un'impresa (calcolati secondo il metodo di cui al punto (4)) divisi per
 - il VAL dell'impresa (calcolato secondo il metodo di cui ai punti (1) e (2)).
- (4) I costi in termini di energia elettrica di un'impresa corrispondono:
- al consumo di energia elettrica dell'impresa moltiplicato per
 - il presunto prezzo dell'energia elettrica.
- (5) Per calcolare il consumo di energia elettrica dell'impresa in questione, si applicano i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica in quel settore, se del caso. Ove non siano disponibili, si utilizza la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni⁽⁴⁾ per cui sono disponibili dati.
- (6) Ai fini del punto (4)(b), il presunto prezzo dell'energia elettrica corrisponde al prezzo medio dell'elettricità al dettaglio applicabile nello Stato membro alle imprese con livelli simili di consumo di energia elettrica durante l'ultimo anno per cui sono disponibili dati.
- (7) Ai fini del punto (4)(b), il presunto prezzo dell'energia elettrica può includere la totalità dei costi del finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che in assenza di riduzioni sarebbero a carico dell'impresa.

⁽¹⁾ Per evitare dubbi, si precisa che i costi di personale non sono inclusi nei «beni e servizi».

⁽²⁾ Codice 12 15 0 nel contesto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese.

⁽³⁾ Nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno di attività possono essere utilizzati dati stimati. Tuttavia, al termine del primo anno di attività («anno 1»), gli Stati membri dovrebbero effettuare una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e i limiti di costo (in percentuale di VAL) ad essa applicabili ai sensi del punto 189 della sezione 3.7.2. In base all'esito di questa valutazione, gli Stati membri erogano compensazioni alle imprese o recuperano quelle già concesse, secondo il caso. Per l'anno 2 si utilizzano i dati dell'anno 1; per l'anno 3, la media aritmetica dei dati relativi agli anni 1 e 2; a partire dall'anno 4, la media aritmetica dei dati relativi ai tre anni precedenti.

⁽⁴⁾ Cfr. nota precedente.